



FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti

Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

Ricorso dell'atleta Grimaldi Anna Grazia per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Volley Club Battipaglia

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente |
| • Avv. Ennio De Vita | Componente relatore |
| • Avv. Carlo Maione | Componente |
| • Avv.p. Luigi Pasciari | Segretario |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presente la ricorrente, regolarmente costituitisi, contumace la Società,

Premesso

Che con ricorso del 15/10/2013, i Sigg. Dionigi Grimaldi e Margherita Alfano in qualità di genitori esercenti la patria potestà sulla atleta Anna Grazia Grimaldi, loro figlia minore, chiedevano lo scioglimento del vincolo per giusta causa imputabile alla Società per i seguenti motivi: inesistenza del vincolo; totale disinteresse della Società nei confronti della Grimaldi manifestatosi anche con la mancata convocazione di inizio attività per la stagione in corso; incompatibilità ambientale.

Che la Volley Club Battipaglia restava contumace.

Tanto premesso la Commissione dopo aver sentito l'atleta,

Osserva

La domanda proposta dalla Grimaldi e per essa dai genitori esercenti la patria potestà, è fondata e quindi può essere accolta: l'atleta ha dichiarato in ricorso di non aver ricevuto alcuna convocazione per l'annata agonistica 2013-2014, tale dedotto motivo deve considerarsi validamente posto in quanto non contestato dalla Società convenuta.

E' pacifico che la mancata convocazione è indice di totale disinteresse per le prestazioni agonistiche dell'atleta e giustifica lo scioglimento del vincolo per giusta causa con addebito al sodalizio.

E' pur vero che la mancata convocazione lamentata in ricorso - inviato il 15/10/2013 - non era stata in precedenza dedotta tra i motivi della messa in mora, tuttavia va considerato che la stessa era stata inviata il 17/9/2013, quando era ancora pensabile che la Società non avesse ancora diramato le convocazioni e che quindi non era plausibile inserirla tra i motivi della messa in mora.

Pertanto il disinteresse della Volley Club Battipaglia nei confronti della atleta si è manifestato anche attraverso il comportamento processuale della Società, rimasta contumace.

Le altre richieste - alcune delle quali appaiono inesistenti, altre tardive ed altre infine non provate - risultano comunque assorbite dalle considerazioni di cui sopra.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, dichiara lo scioglimento del vincolo dell'atleta Anna Grazia Grimaldi dalla Società Volley Club Battipaglia per giusta causa imputabile alla società.

Dispone infine la restituzione della tassa ricorso versata dalla ricorrente.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 26 novembre 2013

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria
Avv. Augusto Mattiello*